



STATUTO

Art.1 – DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento all'Art. 18 della Costituzione Italiana, agli Artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione scientifica e culturale denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO", in sigla AIPS.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO APS" oppure "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Via Melchiorre Gioia, 82, 20125.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art.3 – SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) promozione della formazione continua dei propri associati nel campo della psicologia dello sport e dell'esercizio fisico anche attraverso il sistema ECM;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- h) pubblicazione, come obbligo istituzionale, e fornitura ai propri associati di informazioni, materiali e dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione, della newsletter e di tutti i canali di tipo informatico che si intendono attivare curandone il costante aggiornamento.

Essa nasce come unione spontanea di persone che, nell'ambito delle scienze attinenti alla psicologia dello sport e dell'esercizio, si propongono come finalità prioritaria lo studio, la ricerca, la divulgazione e la promozione di tale disciplina.

L'Associazione, mediante l'uso di strutture e di attrezzature sul territorio, intende organizzare attività culturale, ricreativa, di promozione e di ricerca scientifica per approfondire le tematiche della psicologia dello sport e dell'esercizio. L'Associazione provvederà ad estendere, quindi ai propri Soci le facilitazioni fornite all'Associazione da Enti pubblici, privati, Federazioni sportive, Enti di Promozione sportiva di assistenza o/e volontariato e Promozione sociale.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni ed Enti non commerciali dalle normative di legge.

Per conseguire le proprie finalità l'Associazione potrà:

- riunire tutti coloro che hanno interesse per la psicologia dello sport e dell'esercizio attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, seminari, corsi, manifestazioni scientifiche, stages, rassegne, mostre;
- favorire il progresso della psicologia dello sport e dell'esercizio, patrocinando l'apertura di centri periferici sul territorio nazionale ed all'estero, mantenendo rapporti con le strutture scientifiche italiane, europee e mondiali della disciplina, collaborando con altre Associazioni nazionali che si interessano di psicologia dello sport e dell'esercizio, con gli Ordini degli psicologi, dei medici e di altre discipline affini e con tutte le Istituzioni e le Organizzazioni presenti ed attive del mondo dello sport;
- promuovere la ricerca scientifica inerente la psicologia dello sport e dell'esercizio;
- perseguire, con la propria finalità ed attività istituzionale, il benessere psicofisico di chi pratica attività sportiva e motoria, in sintonia con quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e trattati internazionali, in materia di benessere e salute della persona e del suo stile attivo e moderno di vita;
- prevenire la devianza del mondo giovanile ed operare a favore di persone con disabilità o in situazioni di svantaggio;
- pubblicare la rivista Psicologia dello Sport e dell'Esercizio (PSE) quale proprio organo ufficiale e promuovere altre iniziative editoriali di comunicazione, informazione e sviluppo;
- gestire il sito Internet e la pagina Facebook ufficiale dell'Associazione e specifici strumenti social media;
- realizzare, attraverso appositi gruppi di lavoro, progetti e specifici programmi di ricerca per conto proprio o per incarico convenzionato da parte di Enti pubblici, istituzioni od enti privati;
- fornire il proprio patrocinio nelle attività che interessano la psicologia dello sport e dell'esercizio;
- istituire premi e borse di studio per studenti e laureati orientati allo studio, all'approfondimento e all'aggiornamento nell'ambito della psicologia dello sport e dell'esercizio;
- favorire la partecipazione dei propri Soci Ordinari e Soci Sostenitori a congressi ed eventi nazionali ed internazionali;
- promuovere corsi di aggiornamento sulla psicologia dello sport e dell'esercizio per i propri Soci Ordinari, Soci Sostenitori e per tutti gli interessati.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.



L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'associazione non prevede tutela sindacale dei soci, e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi preposti degli Enti riconosciuti di Promozione Sociale e Culturale cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

AIPS e i suoi legali rappresentanti risultano autonomi e indipendenti e non esercitano né partecipano ad attività imprenditoriali (ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina-ECM).

Art.4 - SOCI

L'acquisizione della qualità di associato comporta l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto. I soci all'atto di iscrizione devono dichiarare eventuali conflitti di interesse in essere con l'Associazione e con le sue finalità statutarie.

Possono essere Soci dell'AIPS persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche opportunamente delegati.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale

Sono previste tre categorie di Soci: Soci Onorari, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono Soci Ordinari gli psicologi iscritti all'ALBO Nazionale degli Psicologi (sez. A) previa presentazione di domanda allegando la quota di iscrizione secondo quanto previsto dal successivo Articolo 5. È compito del Consiglio Direttivo coinvolgere, in modo adeguato, i Soci stessi nello svolgimento delle attività e delle mansioni previste dagli scopi statutari.

Sono Soci Onorari e Presidente Onorario, con nomina a vita, le persone fisiche italiane o straniere individuate e riconosciute per particolari meriti scientifici o benemerenze nei settori della psicologia dello sport e dell'esercizio, nonché le società nazionali ed internazionali ritenute in sintonia con le finalità dell'AIPS.

I Soci Onorari e Ordinari godono di elettorato attivo e passivo costituiscono le Assemblee Ordinarie e le Assemblee Straordinarie dell'Associazione ed eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano lo Statuto ed i regolamenti, approvano il bilancio annuale sia preventivo che consuntivo. Con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa. In un'ottica di divulgazione della Psicologia dello Sport tra gli operatori del mondo sportivo (Medici, Insegnanti di Educazione Fisica, Laureati e Studenti di Psicologia, Scienze Motorie e discipline affini, Allenatori, Atleti, Dirigenti) è possibile iscriversi all'AIPS in qualità di Socio Ordinario o Socio Sostenitore.

I Soci Sostenitori non godono di elettorato passivo e attivo, non possono presiedere alle Assemblee ordinarie, straordinarie e non possono entrare in alcun merito rispetto l'operato degli organi associativi.

Art.5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

Possono diventare Soci AIPS tutti coloro che ne facciano domanda allegando la quota di iscrizione come socio Ordinario o socio Sostenitore AIPS, previa accettazione della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio Ordinario e l'ammissione a Socio Sostenitore AIPS è subordinata all'accoglimento della specifica domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, ma appellabile e rivalutabile per una sola volta davanti all'Assemblea ordinaria (o al Collegio dei Revisori).

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione dell'aspirante socio, ne valuta il possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto e ne ratifica l'ammissione.

Il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione è appellabile per una sola volta davanti all'Assemblea ordinaria (o al Collegio dei Revisori qualora istituito).

Art.6 – QUOTE ASSOCIATIVE

L'importo e le modalità di pagamento delle quote annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le persone proposte dal Consiglio Direttivo e nominate dall'Assemblea con la qualifica di Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. La quota associativa sarà versata all'Associazione che emetterà regolare ricevuta.

Art. 7- DIRITTI E DOVERI

La qualifica di Socio dà diritto ad utilizzare le strutture, gli strumenti e gli spazi multimediali dell'Associazione secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dagli Enti ai quali l'Associazione aderisce.

Art. 8 – DECADENZA DEI SOCI

La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie, fatte pervenire in forma scritta al Presidente;
- c) mancato pagamento della quota sociale;
- d) radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni, ritenute disonorevoli, contro l'Associazione o contro l'immagine della stessa, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al suo buon andamento;
- e) radiazione automatica per radiazione da Ordini professionali e condanne penali passate in giudicato.

A carico del Socio, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento, possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione, di sospensione e di radiazione.



Il Socio ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio, con il quale l'AIPS finanzia le proprie attività, è costituito dalle quote associative, da fondi di riserva costituiti con l'avanzo di gestione evidenziato dal bilancio annuale, dai contributi di Enti pubblici e privati, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività culturali e ricreative, nonché dalla gestione accessoria delle attività.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 - DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 11 - ANNO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

I bilanci preventivi, consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito dell'Associazione in una sezione dedicata e accessibile ai Soci.

Art. 12 - GLI ORGANI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci Ordinari;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente Nazionale Eletto;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Past President Nazionale;
- f) il Collegio dei Revisori, se nominato;
- g) il Comitato Scientifico.



ART. 13 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è costituita dai Soci Ordinari regolarmente iscritti per l'anno in corso, dai Soci Onorari e dal Presidente Onorario. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, come previsto dal successivo Art. 17.

L'Assemblea può avvenire in presenza o in modalità telematica. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e alle Assemblee Straordinarie dell'Associazione i Soci Ordinari che siano in regola con le norme del presente Statuto e che abbiano rinnovato l'annualità in corso, i Soci Onorari e il Presidente Onorario. Si ribadisce che il diritto di voto è riservato ai Soci Ordinari, ai soci Onorari e al Presidente Onorario.

I votanti hanno diritto ad esercitare un solo voto e possono rappresentare per delega scritta altri due Soci aventi diritto di voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente se non in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/3 dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea, in sessione Ordinaria e Straordinaria, dovrà essere notificata, a ciascun Socio, almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere inviato per raccomandata, telegramma, email o fax, sms, messaggio WhatsApp o altri mezzi che ne consentano la verifica dell'avvenuta ricezione.

Art. 16 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei Soci. In seconda convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 17 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'Assemblea si riunisce annualmente ed è presieduta da un Presidente eletto dall'assemblea.



Per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'assemblea, coadiuvato da un Segretario eletto a sua volta dall'assemblea e dal Tesoriere, regista i Soci presenti e, constatata la validità dell'Assemblea e delle deleghe, indice la votazione per voto palese per l'elezione del Presidente del seggio elettorale e dei due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige specifico verbale, che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Le elezioni degli organi statutari si svolgono a scrutinio segreto, sia in modalità presenza che on line, ed è ammesso il voto per delega con il limite massimo di due deleghe per Socio. Le deleghe devono essere consegnate al Segretario Nazionale in sede di elezione.

Art. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, dopo essere state proposte e comunicate ai Soci contestualmente alla convocazione e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 19 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DELIBERANTE

L'Assemblea Deliberante ha le seguenti attribuzioni:

- a) approvare il bilancio di esercizio e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o in caso di scelta volontaria dell'assemblea ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) esaminare le proposte del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo e stabilire il programma scientifico ed economico dell'attività dell'AIPS per il biennio successivo;
- m) decidere la sede dell'Assemblea successiva, del Congresso Nazionale e di altre manifestazioni a carattere nazionale;
- n) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla relazione tecnico-morale del Presidente e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto;
- o) nominare i Soci Onorari.

Art. 20 – DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Le delibere dell'Assemblea Deliberante sono prese a maggioranza dei voti presenti.



Le votazioni dell'Assemblea avvengono:

- a) mediante voto segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente Nazionale Eletto;
- b) mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci presenti;
- c) per alzata di mano in tutte le altre situazioni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità i membri del consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea Deliberante sono pubbliche, e tutti hanno diritto di estrarre copia.

Art. 21 - ELEZIONI

L'Assemblea Deliberante elegge con due votazioni distinte il Presidente Nazionale Eletto e sei membri del Consiglio Direttivo

Il settimo e l'ottavo membro del Consiglio Direttivo sono di diritto l'ex Presidente Nazionale Eletto, che assume la carica di Presidente, e l'ex Presidente Nazionale, che assume la carica di Past President.

I candidati eletti sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, verrà eletto il più anziano per iscrizione purché consecutiva. Il Presidente Nazionale Eletto viene nominato a maggioranza semplice.

Art. 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, su deliberazione dell'Assemblea, da nove Soci Ordinari eletti dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio direttivo è composto da: il Presidente Nazionale, il Presidente Nazionale Eletto, il Past President, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha la durata di due anni e nomina nel proprio seno, alla prima riunione dopo le elezioni, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il ruolo del Tesoriere assume d'ufficio la carica per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte in cui questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale e, in sua assenza, dal Past President o dal Vicepresidente; in assenza delle tre cariche, dal più anziano per iscrizione purché consecutiva.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri e gli eventuali revisori che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere inviato per raccomandata, telegramma, email o fax, sms, messaggio WhatsApp o altri mezzi che ne consentano



la verifica dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, può ampliare la partecipazione alle proprie riunioni ai referenti regionali e al Presidente Onorario in qualità di uditori.

È esclusa ogni forma di retribuzione delle cariche sociali.

Art. 23 – RIELEGGIBILITÀ

Il Presidente Nazionale e tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni. Il Presidente Nazionale Eletto non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

I Consiglieri sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Le varie cariche possono essere rielette dopo un intervallo di una tornata; durante tale intervallo il Presidente Nazionale Eletto uscente farà parte del Consiglio Direttivo in qualità di Presidente Nazionale, ed il Presidente Nazionale farà parte del Consiglio Direttivo in qualità di Past President, mentre ogni membro del Consiglio Direttivo uscente può essere eletto come Presidente Nazionale Eletto.

Art. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) esercita i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea dal presente Statuto;
- b) attua le linee programmatiche e le attività, in conformità allo Statuto e alle direttive dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori AIPS;
- d) indice l'Assemblea annuale, il Congresso Nazionale e altre manifestazioni scientifiche, proponendone il luogo e la data di svolgimento;
- e) predisponde il bilancio da presentare all'Assemblea e riferisce sull'attività svolta e su quella in programma;
- f) accoglie le proposte di modifica dello Statuto, da presentare all'Assemblea;
- g) delibera sui provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'esclusione dei Soci nei casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto;
- h) stabilisce le quote associative che i Soci devono versare annualmente;
- i) propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari;
- j) propone all'Assemblea la nomina di un eventuale Presidente Onorario;
- k) emana i regolamenti interni per la gestione associativa;
- l) cura i rapporti con le entità italiane e straniere aventi comuni interessi scientifici e con gli ordini professionali;
- m) autorizza spese editoriali, organizzative e varie;
- n) nomina il Direttore del sito WEB e può autorizzare la pubblicazione di fogli informativi su basi locali individuandone il responsabile;
- o) delibera la costituzione di Centri Provinciali, Regionali e Interregionali;
- p) delibera la costituzione o il riconoscimento di istituti o centri di eccellenza;
- q) valuta le singole richieste di patrocinio e delibera in merito;
- r) propone e delibera la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;



- s) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- t) individua soci referenti con la funzione di coordinamento a livello regionale o nelle province autonome, che promuovono la cultura e la ricerca in materia di psicologia dello sport e dell'esercizio fisico nonché i fini statutari della società.

Art. 25 - IL PRESIDENTE NAZIONALE ELETTO

Il Presidente Nazionale Eletto ha il compito di organizzare il Congresso Nazionale AIPS biennale rappresentando l'Associazione in tutte le sedi interessate a tale manifestazione e coinvolgendo il Consiglio Direttivo per tutte le decisioni economiche e politiche.

Art. 26 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed è garante dell'attuazione delle sue delibere e di quelle dell'Assemblea Deliberante.

È responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'AIPS. Dirige e coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività associative, firma la corrispondenza che impegna l'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Past President o dal Vicepresidente.

Art. 27 - IL PAST PRESIDENT

Il Past President ha memoria degli avvenimenti precedenti e di interesse associativo, e con il Presidente Nazionale dirige e coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività associative.

Art. 28 - IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora in forma attiva con il Comitato di Direzione, non organo come quelli di cui all'Art. 12, composto dal Presidente Nazionale, il Presidente Nazionale Eletto e il Past President e con i Consiglieri in carica, collabora nell'organizzazione delle attività e collabora con il tesoriere nella gestione delle attività tecnico amministrative.

Art. 29 - IL TESORIERE

Il Tesoriere collabora con il Segretario, tiene l'elenco aggiornato dei Soci e cura la corrispondenza con i Soci. In casi eccezionali, un componente del Consiglio Direttivo può verbalizzare accadimenti di straordinaria rilevanza. Segue la gestione amministrativa e compila i relativi rendiconti e invia ai Soci le richieste di rinnovo. Prepara il bilancio annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo. Su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo. Il Tesoriere e il Presidente Nazionale possono avere la firma disgiunta sul conto dell'AIPS.

Il ruolo del Tesoriere assume d'ufficio la carica per due mandati consecutivi, come specificato nell'art. 22.

Art. 30 - I REVISORI



L'assemblea deliberante dei soci può nominare un organo di controllo, anche monocratico, eventualmente competente anche in materia di revisione legale dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 c. 6 del Testo Unico del Terzo Settore.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Testo Unico del Terzo Settore.

In ipotesi di nomina di un Collegio sindacale od un Revisore ad essi si applicano, in quanto non espressamente derogate dal presente statuto, le norme in tema di società per azioni.

L'organo di controllo è costituito da massimo tre membri designati o eletti anche tra i non Soci ogni due anni dall'Assemblea ordinaria. Essi sono rieleggibili per due mandati consecutivi. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui rendiconti annuali, possono accettare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Segnalano eventuali irregolarità al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Sono tenuti a compilare un Libro Verbale delle loro riunioni e delle risultanze emerse dalle verifiche effettuate.

Art. 31 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico (CS) è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque componenti, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i soci AIPS e/o tra personalità di spicco della comunità scientifica nazionale e/o internazionale nel settore della psicologia dello sport e dell'esercizio fisico. Al suo interno vengono designati dal Consiglio Direttivo un Presidente e un Segretario.

Il Comitato Scientifico supervisiona l'attività scientifica dell'Associazione, effettua la verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tutta la durata del mandato del Direttivo da cui è nominato.

Art. 32 – OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÀ

Tutti gli incarichi si intendono a titolo di volontariato e gratuito.

Nessun socio/socia AIPS, indipendentemente dalla propria funzione e dal ruolo assunti nell'Associazione, comprese le diverse cariche sociali, percepisce alcun compenso per la propria attività.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività.

Eventuali conflitti di interesse vanno dichiarati e regolati dal Consiglio Direttivo, con astensione dal voto dei componenti coinvolti nel conflitto di interessi. Nel caso che la maggioranza dei componenti il Consiglio sia coinvolto in un conflitto di interessi, questo verrà regolato dal Collegio Sindacale, qualora nominato, o, in sua assenza, dall'Assemblea generale.

Art. 33 – RIMBORSI SPESE SOSTENUTE

Eventuali spese sostenute da ognuno nell'interesse dell'AIPS, purché previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, potranno essere rimborsate, previa emissione di fattura e/o nota spese con presentazione di giustificativi.

Art. 34 - I CENTRI

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Centri Provinciali, Regionali ed Interregionali con attività specificata secondo un apposito Regolamento. I Centri Provinciali,



Regionali e Interregionali dovranno adottare lo stesso schema del presente Statuto, adattato alla realtà territoriale a cui si rivolgono.

I Centri sottopongono all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle iniziative da attuare ogni anno.

I Soci Ordinari che svolgono la funzione di coordinatore dei Centri possono partecipare con parere consultivo al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può riconoscere i Centri, le Associazioni o gli istituti di chiara e inequivocabile competenza e storicamente mappati nel settore della psicologia dello sport e dell'esercizio.

Art. 35 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci iscritti sia presenti all'Assemblea che con votazione per corrispondenza e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 36 - SETTORI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività di studio e di ricerca disciplinati da specifici regolamenti organici.

Art. 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, connesse con il presente Statuto, saranno sottoposte, con esclusione di qualunque altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri. Due saranno nominati dalle parti ed il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, in disaccordo tra loro, dal Presidente del Tribunale, dove ha sede l'Associazione; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile oppure, se concordato tra le parti, in forma monocratica da un giuri d'onore.

Art. 38 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo scientifico, sociale, sportivo, culturale e ricreativo del tempo libero, lo Statuto delle Federazioni Sportive, degli Enti di appartenenza, le norme del Codice Civile e le leggi vigenti nazionali o/e comunitarie.

Art. 39 - NORMA TRANSITORIA

Entro 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Direttivo, deliberando a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, potrà modificare lo stesso esclusivamente:

a) in recepimento di norme inderogabili che ne rendano obbligatorio l'adeguamento;

b) in recepimento di richieste di modifica avanzate dalla competente Autorità amministrativa come modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione nell'Elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche istituito presso il Ministero della Salute, di cui al Decreto emesso in data 2 agosto 2017 (pubblicato nella G.U. n. 186, Serie Generale, del 10 agosto 2017, e successive modifiche ed integrazioni;

c) in recepimento di richieste di modifica avanzate dalla competente Autorità amministrativa come modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione al RUNTS istituito dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017".

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità durante l'assemblea straordinaria tenutasi in modalità telematica in data 20/01/2026, e si compone di numero 39 (trentanove) articoli. Ogni articolo è stato dato ed approvato per lettura singolarmente e per complesso totale.

Gianni
Alberto Pescia



Registrazione di Atto Privato

Il 30/01/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNM, serie 3, numero 165

data di stipula: 20/01/2026

ident.vo telematico: TNM26L000165000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 00887860385

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

00887860385				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

